

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 novembre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD LOANESI S. FRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OXHALLARI ARDIT), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Loanesi S. Francesco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVATI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Ordinanza.

3) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALAGIA MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA

CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUZZI ELIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

5) RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società SSD Viareggio 2014 arl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Villagatti Marco, che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti. Condanna altresì la Società SSD Viareggio 2014 arl, ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS e sulla base della apposita istanza della parte resistente, al pagamento della somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), in favore del calciatore Villagatti Marco.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RIZZO ROSARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rizzo Rosario, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BITANCOURT GARCIA GABRIEL FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD arl Potenza Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 35 DEL CALCIATORE VINDIGNI FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Vindigni Francesco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa non dovuta.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

9) RECLAMO N°. 36 DEL CALCIATORE RICCIARDO GIOVANNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ricciardo Giovanni e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa non dovuta.

10) RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CINQUE LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Cinque Lorenzo, che liquida in €300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore De Luca Fabrizio, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAGLINO ANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Maraglino Angelo, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti**

Publicato in Roma il 28 novembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio